

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4592-A

Relazione orale
Relatrice SARTORI

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

Comunicato alla Presidenza il 6 ottobre 2000

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale

presentato dal Ministro dell'interno

**di concerto col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

e col Ministro per gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2000

INDICE

Pareri:

| | | |
|---|-------------|---|
| – della 1 ^a Commissione permanente | <i>Pag.</i> | 3 |
| – della 5 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione | » | 6 |

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sul disegno di legge

13 giugno 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando il ritardo con cui le misure e gli interventi in esso contenuti sono stati proposti.

su emendamenti

18 luglio 2000

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CADDEO)

sul disegno di legge e su emendamenti

25 luglio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata, nel senso di esplicitare la quantificazione dell'onere complessivo derivante dai commi da 1 a 4 e di prevedere che le autorizzazioni di spesa ivi previste rientrino nei limiti delle disponibilità residue di cui all'accantonamento di fondo speciale del Ministero dell'interno, pari a lire 57.783 milioni per il 2000, 69.129 milioni per il 2001 e 73.129 milioni per il 2002. Il nulla osta è condizionato inoltre, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 5 e all'inserimento, nell'ultimo periodo del comma 4, capoverso 7, dopo le parole «Il Ministro dell'interno può», delle altre «entro la complessiva spesa di 30 milioni annui».

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.12, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.1 è a condizione, ai sensi della richiamata norma costituzionale, che la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 sia riferita all'intero articolo ed espliciti l'assenza di oneri aggiuntivi per il complesso della finanza pubblica. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.3 è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia precisato il rispetto della disciplina programmatica delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, e quello sull'emendamento 1.0.4 alla precisazione della durata decennale del limite di impegno ivi previsto.

su ulteriori emendamenti

3 ottobre 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 1.0.3 (nuova formulazione) e 1.14, osservando che l'eventuale approvazione di quest'ultimo supera la condizione già formulata sul testo con riferimento ai limiti di utilizzazione del fondo speciale; il parere di nulla osta sull'emendamento 1.13 è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano soppresse le parole da «si provvede quanto» fino a «25 miliardi»; il parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.5 è a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che siano soppresse le parole «sul capitolo 7251 del Ministero dell'interno».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Disposizioni in materia di finanza locale)

1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito alle province ed ai comuni interessati nella misura di lire 47.480 milioni per l'anno 2000, di lire 56.836 milioni per l'anno 2001 e lire 60.836 milioni dall'anno 2002, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti.

2. A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è attribuito un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000 e lire 13.000 milioni a decorrere dall'anno 2001.

3. A decorrere dall'anno 2000 alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed alla provincia di Vercelli è attribuito un contributo complessivo di lire 3.000 milioni, da ripartire per il 60 per cento in relazione al territorio e per il 40 per cento in relazione alla popolazione.

4. All'articolo 109 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di finanza locale)

1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito alle province ed ai comuni interessati nella misura di lire **63.000** milioni per l'anno 2000, lire **53.007** milioni per l'anno 2001 e lire **57.007** milioni dall'anno 2002, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti.

2. *Identico.*

3. A decorrere dall'anno 2000 **alle province** del Verbano-Cusio-Ossola, **di Vercelli, di Novara e di Biella** è attribuito un contributo complessivo di lire 3.000 milioni, da ripartire per il 60 per cento in relazione al territorio e per il 40 per cento in relazione alla popolazione.

4. All'articolo 109 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti».

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. **Lo stanziamento del capitolo 1458 dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è incrementato di lire 122 milioni.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, **nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire**, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti».

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, **valutato in lire 78.122 milioni per l'anno 2000, in lire 69.129 milioni per l'anno 2001 e in lire 73.129 a decorrere dall'anno 2002**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, **quanto a lire 21.520 milioni per l'anno 2000 e a lire 1.171 milioni dall'anno 2001, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.958 milioni per l'anno 2001 e lire 71.958 milioni dall'anno 2002**, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero, se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni, è mantenuto l'intervento finanziario dello Stato previsto dal medesimo articolo 12 della legge n. 730 del 1986. All'onere derivante dal-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'attuazione del presente comma, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Identico.

8. All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) è sostituito dai seguenti:

«4) anno 2000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;

4-bis) anno 2001 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».

9. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dopo le parole: «da altre aziende di credito» sono inserite le seguenti: «e dalla Cassa depositi e prestiti».

Art. 2.

(Delega al Governo per la revisione del sistema dei trasferimenti erariali)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'imposta comunale sugli immobili (ICI) e alla compartecipazione all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi per il complesso della finanza pubblica e deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza locale relativi al patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Permessi retribuiti)

1. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti».

Art. 4.

(Reclutamento di personale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali)

1. Al comma 78-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 78, lettera b), si provvede anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatica delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Art. 5.

(Concessione di un contributo per le finalità dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA))

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, come limite di impegno

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decennale, a partire dall'anno 2001, in favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA), con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna), eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 1999, per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. L'importo è allocato nello stato di previsione del Ministero dell'interno all'unità previsionale di base «3.2.1. Investimenti».

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Indice nazionale delle anagrafi)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nell'ambito del Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della funzione

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pubblica, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la gestione dell'INA.

Per l'attuazione dell'INA ci si avvale dei finanziamenti già stanziati per il progetto SAIA dall'AIPA».

Art. 7.

(Entrata in vigore)

Identico.